



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
- LICATA -

ORDINANZA N° 02/2013

DISPOSIZIONI PER LE UNITA' DA PESCA DOTATE DI BLUE BOX

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Licata:

VISTO il Regolamento di esecuzione europeo n. 404/2011 in data 08 aprile 2011 recante le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare le procedure per il controllo delle unità da pesca dotate di apparato satellitare denominato "BLUE BOX";

PREMESSO che l'art. 25 comma 3 del Regolamento comunitario n. 404/2011 prevede espressamente che nessuna unità da pesca possa salpare dal porto, quando si è verificata una situazione di guasto tecnico o di malfunzionamento del dispositivo di localizzazione via satellite installato a bordo del peschereccio salvo che ciò non sia stato autorizzato con formale provvedimento dell'Autorità competente onde permettere la sua riparazione o sostituzione;

VISTA la circolare prot. n. 08484 in data 23/03/2012 del M.I.P.A.A.F. con la quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prevede la possibilità di rilasciare autorizzazioni ai pescherecci per poter navigare/pescare con "blue box" non funzionante, qualora il tecnico comunichi l'impossibilità ad effettuare la riparazione e/o sostituzione dell'apparato, condizionando la stessa all'obbligo di comunicare la propria posizione tramite un sistema di telecomunicazione adeguato ogni (due) ore;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 20 del Reg. UE 404/2011, i comandanti dei pescherecci dell'unione provvedano affinché i dispositivi di localizzazione siano perfettamente funzionanti in qualsiasi momento;

CONSIDERATO che a livello periferico, l'Autorità competente a rilasciare le autorizzazioni a navigare con il "BLUE BOX" non funzionante, è individuata nel Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Palermo, ad eccezione della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo che, in virtù delle deleghe conferitagli a far data del 00/01/2010, rilascia l'autorizzazione a navigare ai pescherecci iscritte nei propri registri;

ORDINA

Art. 1

(Verifica funzionalità "BLUE BOX" alla partenza)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 comma 3 del Reg. UE n° 404/2011, nessun peschereccio può salpare dal porto di Licata, quando si è verificata una situazione di guasto tecnico o di non funzionamento del dispositivo di localizzazione via satellite, finché le autorità competenti (C.C.A.P.) non abbiano constatato che il dispositivo di localizzazione via satellite installato a bordo funziona perfettamente.

A tal fine, il comandante del peschereccio è tenuto ad effettuare, **PRIMA DELLA PARTENZA**, una chiamata telefonica al n. 0922-774113 o via radio VHF CH 16 (con transito su altro canale indicato dall'operatore radio) per verificare se l'apparato risulta visibile dal sistema Pesca 3D.

In caso positivo, il peschereccio riceverà il nulla osta alla partenza da parte della sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata.

In caso negativo il peschereccio non sarà autorizzato alla partenza e verrà comunicato al comandante dell'unità che la sua "BLUE BOX" non è funzionante, con invito a verificarne il funzionamento e provvedendo, altresì, ad informare l'armatore dell'unità. In tale ipotesi l'unità non potrà lasciare il porto fino al ripristino della funzionalità dell'apparato "blue box" o al rilascio di autorizzazione ai sensi del successivo articolo 4.

Art. 2 (Guasto in mare)

Ai sensi del art. 25 comma 1 del Reg. UE 404/2011 qual'ora, durante la navigazione, il dispositivo di localizzazione satellitare installato a bordo del peschereccio risulti tecnicamente guasto o non funzioni, il Comandante del peschereccio o un suo incaricato, a partire dal momento in cui è stato rilevato il guasto o dal momento in cui sia stato informato, dovrà comunicare ogni 2 (due) ore all'Autorità Marittima più vicina alla zona di navigazione, le coordinate geografiche aggiornate del peschereccio tramite un sistema di telecomunicazione adeguato.

Non appena rientrato in porto, il peschereccio non potrà salpare dal porto quando si è verificata una situazione di guasto tecnico o di non funzionamento del dispositivo di localizzazione satellitare, finché il 12° CCAP non abbia constatato che il dispositivo di localizzazione satellitare installato a bordo funzioni perfettamente. In deroga al suddetto principio, il 12° CCAP può ordinare i propri pescherecci a lasciare il porto con apparato non funzionante in attesa che lo stesso sia riparato o sostituito.

Se il dispositivo di localizzazione via satellite installato a bordo risulta difettoso o non perfettamente funzionante, l'Autorità Marittima competente provvede ad informarne il Comandante o la persona responsabile del peschereccio, o il loro rappresentante.

L'asportazione dell'impianto di localizzazione via satellite ai fini della sua riparazione è soggetta all'approvazione del 12° CCAP.

Art. 3 (Mancata ricezione dei dati)

Se durante 12 (dodici) ore consecutive il sistema non riceve i dati sia in forma automatica o previa comunicazione in virtù di un'autorizzazione, a norma dell'art. 4, paragrafo 1 del Reg. UE 404/2011, l'Autorità Marittima informerà quanto prima il Comandante del peschereccio o l'operatore o il loro rappresentante che dovrà comunicare tempestivamente, tramite un sistema di telecomunicazione adeguato, tutte le posizioni mancanti e riferire in merito alla mancata trasmissione dei dati.

Se per uno stesso peschereccio, il fatto si ripete più di tre volte nell'arco di un anno, il 12° CCAP, procede ad un accurato controllo dell'impianto di localizzazione via satellite del peschereccio. Esso dispone, inoltre, un'indagine per accertare se l'apparecchiatura sia stata manomessa. In deroga all'articolo 20, paragrafo 2 lettera d) del Reg. UE 404/2011 l'apparecchiatura può essere asportata per essere esaminata.

Art. 4 (Autorizzazioni al trasferimento per riparazione/sostituzione dell'apparato BLUE BOX in avaria)

Nel caso in cui un motopesca sia stato diffidato a non salpare dal porto a causa di un guasto dell'apparato BLUE BOX o qualora lo stesso non sia visibile al sistema VMS (Vessel Monitoring System) o Pesca 3D) in dotazione a questa Autorità Marittima, lo stesso potrà richiedere apposita autorizzazione al 12° CCAP- Centro di Controllo Area Pesca al fine di ricevere una autorizzazione ad effettuare le battute di pesca in attesa di disponibilità della ditta riparatrice che con apposita nota dovrà comunicare la data d'intervento.

La richiesta dovrà pervenire in marca da bollo (€ 14,62) e dovrà specificare la data di previsto intervento allegando, altresì, la comunicazione di disponibilità della ditta riparatrice. Una volta ricevuta tale istanza, il 12° CCAP provvederà al rilascio dell'autorizzazione prevista, sulla quale andrà apposta un'ulteriore marca da bollo (€14,62) a cura dell'Ufficio marittimo che consegna materialmente l'atto autorizzativo.

L'autorizzazione, che avrà validità esclusivamente per il periodo in essa indicato, riporterà l'obbligo per il comandante del peschereccio di comunicare, tramite apparato radio VHF/FM ogni 2 (due) ore dal momento del disormeggio, al Centro Controllo Area Pesca (CCAP) di Palermo la posizione geografica aggiornata, o, in alternativa, nel caso di infruttuoso tentativo, tramite telefono, fax, e-mail, o la Stazione Radio Costiera di Palermo e Roma ("Palermo Radio" e "Roma Radio"), conformemente a quanto previsto dall'art. 25, comma 3, del Regolamento citato in premessa.

L'Autorizzazione in originale andrà tenuta a bordo durante l'attività di pesca/trasferimento e mostrata agli ispettori qualora richiesta durante un controllo in mare.

L'inottemperanza, anche per una sola volta, delle prescrizioni impartite, comporterà **la revoca automatica** dell'autorizzazione rilasciata e, altresì, l'obbligo del rientro immediato in porto dell'unità da pesca con la conseguente adozione dei provvedimenti susseguenti.

L'inosservanza dell'obbligo di rientro sarà sanzionata ai sensi del successivo articolo 6, a carico del Comandante dell'unità.

Art. 5 (Obblighi e divieti)

I Comandanti dei pescherecci debbono provvedere affinché i dispositivi di localizzazione satellitare siano perfettamente funzionanti in qualsiasi momento e trasmettono i dati specificati all'art. 19, par. 1, del Reg. UE 404/2011.

Fatto salvo l'articolo 26. Paragrafo 1 del Reg. UE 404/2011, i Comandanti dei pescherecci provvedono in particolare affinché:

- a) i dati non siano alterati in alcun modo;
- b) l'antenna o le antenne collegate all'impianto di localizzazione via satellite non siano ostruite, scollegate o bloccate in alcun modo;
- c) l'alimentazione elettrica dell'impianto di localizzazione via satellite non sia mai interrotta;
- d) il dispositivo di localizzazione via satellite non sia asportato dal peschereccio.

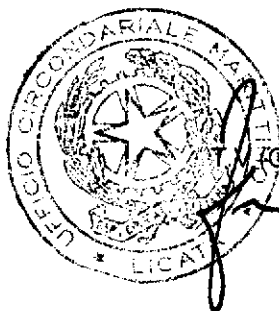
Art. 6 (Sanzioni)

Le violazioni agli obblighi di cui alla presente ordinanza saranno punite ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato.

Art. 7 (Pubblicità)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I trasgressori delle norme della presente, saranno puniti ai termini di legge. La presente Ordinanza, sarà pubblicizzata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio nonché riportata integralmente nella pagina web dedicata alle ordinanze sul sito istituzionale: www.guardiacostiera.it/licata.

Licata, lì 08.02.2013



IL COMANDANTE
(CP) Ferruccio A. GRASSIA